



**COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO**

**PROVINCIA DI L'AQUILA**

*Via Benedetta snc – 67020 Santo Stefano di Sessanio*

*Tel 0862.89203 Fax 0862.89662*

*sito internet: [www.comunesantostefanodisessanio.aq.it](http://www.comunesantostefanodisessanio.aq.it)*

**ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 D.LGS 267/2000**

**PREVENZIONE IN TEMA DI POTABILITA' DELL'AQCQUA**

**N. 38... del 09.11.2019**

**Il SINDACO**

**Visti:**

**L'art. 54 del D.lgs 267/2000, Co. 4** che recita: "Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione".

**L'art. 1 del D. M. Interno del 5 Agosto 2008** che recita: "Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumita' pubblica si intende l'integrita' fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attivita' poste a difesa, nell'ambito delle comunita' locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilita' nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".

**Considerato che:**

l'Ufficio tecnico della Società Gran Sasso Acqua Spa ha comunicato in data odierna il verificarsi di un danno all'acquedotto del Gran Sasso;

Con la medesima comunicazione la predetta società ha altresì riferito che, in ragione dei lavori di riparazione attualmente in corso, potrebbero verificarsi problemi di potabilità dell'acqua che potrà essere utilizzata solo per ragioni di tipo igienico e non per impieghi alimentari;

La necessità di emettere ordinanza contingibile ed urgente di limitazione dell'uso dell'acqua potabile della condotta comunale, con divieto di utilizzo a scopi alimentari, fino al ripristino delle condizioni di conformità accertate con idonee verifiche da parte del gestore del servizio idrico;

Reale la motivazione come in narrazione esposta (T.A.R. Umbria, 29 agosto 2013, n. 451: in senso conforme: Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 giugno 2012, n. 3490);

La presenza di un evento nuovo ed imprevedibile (T.A.R. Veneto Sez. II n. 406/2013; Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2012, n. 4968; T.A.R. Campania, NAPOLI, Sez. I, 21 giugno 2005, n. 8328), secondo cui ciò che conta è l'effettiva esistenza di una situazione di pericolo imminente al momento dell'adozione dell'ordinanza, essendo ininfluente tanto la prevedibilità dell'evento dannoso, quanto il fatto che la situazione emergenziale sia sorta in epoca precedente.

Assodata la contingibilità, intesa come attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; il previo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo o di danno che s'intende fronteggiare, corredata da una congrua motivazione che tale presupposto ha evidenziato; la mancanza di strumenti alternativi, previsti dall'ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale in oggetto; la necessità che, in relazione al suo scopo, il provvedimento non rivesta il carattere della continuità e stabilità di effetti e, pertanto, non ecceda le finalità di un momentaneo rimedio alla situazione contingente (Consiglio di Stato, sez. V, 8 maggio 2007, n. 2109, Consiglio Stato, sez. VI, 27 febbraio 2001, n. 1374; TAR Toscana, sez. I, 23 febbraio 2000, n. 323; Consiglio Stato, sez. V, 29 luglio 1998, n. 1128; TAR Piemonte, sez. I, 15 gennaio 1998, n. 12).

#### ORDINA

Il divieto di utilizzo dell'acqua della condotta comunale per usi alimentari, con decorrenza immediata e fino a revoca della presente;

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio.

Contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre - ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Santo Stefano di Sessanio, lì 09.11.19

